

Art. 1

Contenuto del Regolamento

L'esercizio del Commercio Ambulante, dei generi per i quali tale forma di vendita è consentita, è disciplinata, nel territorio del Comune, dalle norme del presente Regolamento e, per quanto non previsto, dalla Legge 19.5.1976, n.398.

Art. 2

Obbligo della licenza e sua esposizione

Per l'esercizio del Commercio ambulante è necessaria l'Autorizzazione Amministrativa prescritta dall'art.3 della Legge n.398, oltre che l'iscrizione nell'apposito Registro previsto dalla Legge n.426. L'Autorizzazione Amministrativa deve essere esibita, a richiesta, ai Funzionari ed Agenti di P.S. o della Vigilanza Urbana o persone autorizzate.

Gli ambulanti, inoltre, ai sensi dell'art.40 del D.M. 28.4.1976 debbono tenere esposto presso il banco di vendita, in maniera ben visibile, un documento dal quale risultino gli estremi dell'Autorizzazione Amministrativa, annualmente vi dimata, del R.E.C. e della Ditta.

L'ambulante deve tenere, altresì, presso di sé la concessione di occupazione di suolo pubblico e, se prescritto, il li bretto sanitario.

Art. 3

Merci di vendita - Cartellini prezzi

Il commerciante ambulante non può rifiutare la vendita nella quantità e qualità richiesta ed è tenuto ad applicare i cartellini segnaprezzo su tutti i generi per i quali la legge fissa il relativo obbligo.

Art. 4

Controllo igienico-sanitario

Gli ambulanti sono soggetti a tutte le prescrizioni emanate dall'Autorità sanitaria competente. Non è ammessa sullo stesso banco la vendita promiscua di generi alimentari e non alimentari, a meno che i primi non siano confezionati.

Art. 5

Pulizia del suolo pubblico

I venditori ambulanti non devono depositare sul suolo pubblico rifiuti o residui di sorta inerenti all'attività, ma devono raccogliergli in appositi contenitori messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 6

Sede

Il mercato si svolge su strade, piazze ed aree pubbliche o su altri spazi di disponibilità comunale stabiliti con apposita deliberazione di Consiglio Comunale.

Il Sindaco, con ordinanza, assume i provvedimenti atti a contemperare lo svolgimento del mercato con le esigenze della circolazione dei veicoli e con tutte le altre esigenze della comunità.

Art. 7

Svolgimento

Il mercato di norma si effettua nella giornata di mercoledì. Nel caso che il giorno di mercato ~~ca~~ cada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge, il Sindaco può autorizzarne lo spostamento, sentito il parere della Commissione Mercato.

Art. 8

Mercato fiera settimanale

Nel giorno prestabilito la fiera si svolge sulle aree pubbliche indicate con deliberazione del Consiglio Comunale. Qualsiasi modificazione all'interno della struttura della fiera viene deliberata dal Consiglio stesso, sentita la Commissione Mercato.

Art. 9

Dimensioni nei posteggi e caratteristiche
dei banchi di vendita

Unitamente alla deliberazione delle aree destinate al mercato fiera, vengono con provvedimento del Consiglio Comunale determinate le dimensioni dei posteggi nella superficie massima, compreso l'automezzo adibito a trasporto merci. Le merci debbono essere esposte sui banchi di vendita aventi altezza minima dal suolo di cm. 50 ed il tendone a copertura del banco deve avere un'altezza minima dal suolo di mt. 2,00 misurata nella parte più bassa e non deve sporgere oltre il confine con altra occupazione del suolo assegnato.

Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, è consentita l'esposizione a terra.

Non sono ammesse occupazioni ~~suxd~~ di suolo pubblico eccedenti le misure stabilite per ogni posteggio.

Art. 10

Orari del mercato fiera settimanale

Le operazioni di allestimento, vendita e rimozione dei banchi al mercato fiera si svolgono ~~xxxxx~~ secondo le seguenti disposizioni: gli operatori potranno accedere alla zona della fiera dalle ore 7,30 alle ore 8,30.

L'area occupata dovrà essere lasciata libera da persone e cose entro e non oltre le ore 15.

Art. 11

Assegnazione dei posteggi

L'assegnazione dei posteggi nel mercato fiera settimanale non può avere durata superiore a 1 anno e può essere rinnovata a domanda dell'interessato.

Ma relativa istanza di assegnazione o di rinnovo va redatta in competente bollo e, nel secondo caso, deve essere inoltrata all'Amministrazione Comunale non oltre il termine di 30 giorni prima della scadenza della durata annuale.

L'assegnazione permanente ex novo dei posteggi disponibili nella fiera è effettuata dal Sindaco in favore di operatori ambulanti compresi in apposita graduatoria. In ogni caso, le assegnazioni dovranno essere effettuate nel rispetto dell'equilibrio merceologico e delle norme igienico-sanitarie previste dalle leggi, tenuta presente la distinzione fondamentale in tre settori operativi:

- alimentari, non alimentari, indumenti usati o nuovi. La graduatoria è distinta per i residenti nel Comune, nella Provincia o nelle altre Provincie iscritte nell'Autorizzazione Amministrativa per il Commercio Ambulante.

Le domande di avvicinamento a zone ritenute più vaste commercialmente da parte degli operatori già titolari di posteggio hanno la precedenza rispetto alle domande di nuovo inserimento.

Nel caso di rinuncia del posto, da parte dell'assegnatario, questi viene iscritto, a domanda, nell'ultimo posto di graduatoria.

L'occupazione del posteggio da parte del titolare deve avvenire entro l'orario di inizio della vendita; in caso contrario, il posteggio viene attribuito, per la sola giornata, ad altro ambulante.

Sia in sede di assegnazione dei posteggi che in caso di trasferimento ad altro posteggio per la fiera, dovrà essere tenuta presente l'opportunità di evitare l'avvicinamento tra operatori legati da vincoli di parentela.

Presso il Comando Vigili Urbani è tenuto uno schedario nel quale sono iscritti gli Ambulanti titolari di posto ai sensi del presente articolo. Copia di tali elenchi sono messi a disposizione della Commissione di Mercato.

Art. 12

Gestione del posteggio e rappresentanza

Il posteggio dev'essere gestito dal titolare dell'assegnazione.

E' ammessa la rappresentanza secondo le norme stabilite dall'art.4 della Legge 19.5.1976, n.398.

Art. 13

Subingresso

La concessione annuale del posto è strettamente personale. In caso di cessazione dell'attività del titolare a qualsiasi causa dovuta, la concessione del posto sarà effettuata secondo le norme previste dall'art. 4 della legge 398.

Art. 14

Sospensione e revoca delle concessioni

Le concessioni sono in qualsiasi momento revocabili per motivo di pubblico interesse od utilità pubblica. Fatta salva la facoltà del Sindaco di revocare o sospendere, in ogni momento, la concessione per partecipare al mercato, la medesima è dichiarata decaduta per le seguenti cause:

- Perdita della condizione di ambulante;
- Mancato pagamento della tassa;
- Per cessazione dell'uso o sostituzione di persona nel godimento del posto assegnato;
- Per non aver tenuto convenientemente il posto;
- Per aver fatta cosa contraria alla pubblica o privata quiete o alla decenza;
- Per mancata occupazione del posto assegnato per 13 giornate di mercato nell'anno solare, ai sensi dell'art.16 del Regolamento di esecuzione della legge 398/76.

Art. 15

Tassa di occupazione suolo pubblico

La tassa di occupazione viene riscossa mediante la forma

dell'abbonamento che ha, di regola, durata annuale o semestrale.

Essa è determinata in misura doppia rispetto alla tassa di occupazione di suolo pubblico.

Il raddoppio è dovuto quale parziale rimborso delle spese di gestione dei servizi forniti.

Art. 16

Commissione di mercato

Ogni due anni viene nominata, dal Sindaco, una Commissione di mercato.

Detta Commissione è composta da n.7 membri.

Fanno parte di diritto della Commissione n.3 rappresentanti della Associazione Provinciale di ambulanti mag-giormente rappresentative.

La Commissione è presieduta dal Sindaco o suo delegato.

La Commissione esprime parere consultivo sulla organiz-zazione funzionale del mercato-fiera in collaborazione con l'Assessore competente.

Art. 17

Prima applicazione del Regolamento

Gli ambulanti che all'entrata in vigore del presente Regolamento risultino abituali frequentatori del mercato-fiera conservano il diritto al posto e sono iscritti nel nello schedario di cui all'art. 11.

Analogamente si procede in caso di spostamento del mercato-fiera in altra zona.

Art. 18

Rapporti con organismi sindacali

Qualsiasi provvedimento, sia di ordine generale che par-ticolare, riguardante l'organizzazione del mercato-fiera sarà adottato previa consultazione della Commissione di mercato, sentito il parere dell'Assessore competente.

Art. 19

Disposizioni varie

Nel mercato-fiera è consentita la collocazione dei veicoli dei venditori, purchè gli stessi siano contenuti entro lo spazio del posto di vendita.
Durante lo svolgimento del mercato è vietata la vendita ai margini o nelle corsie interne ad esso.

Art. 20

Amplificazione dei suoni

Al fine di garantire il migliore svolgimento del mercato è fatto divieto di effettuare la vendita mediante "illuminazione merce".

Nel mercato è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni. Anche i venditori di dischi, musicassette, radio ecc. per lo svolgimento della loro attività, debbono attenersi alle precedenti disposizioni.

Art. 21

Sanzioni

A carico dei trasgressori delle norme contenute nel presente Regolamento saranno applicate le sanzioni pecuniarie ed amministrative comminate dall'art.11 della legge 19.5.1976, n.398, dalla legge 11.6.1971, n.426, per quanto applicabili, nonchè dal T.U.L.C. e Prov.le o da apposite Ordinanze Sindacali ~~emanate~~ emanate in materia.



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

Spedizione

Prot. n. 2262

Data 21.3.84

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 del 28 / 2 / 1984

OGGETTO: Regolamento mercato settimanale ed istituzione tariffe.

L'anno millenovecento ttantaquattro e questo giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 16,20 nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 20.2.1984, n. 1469, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. Dott. Gaetano Gargano

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 19 e assenti, sebbene invitati, n. 1

come segue:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Pre-senti	As-senti	N. d'ord.	COGNOME E NOME	Pre-senti	As-senti
1	Gargano Gaetano	SI		11	Taiani Andrea	SI	
2	Falcone Ezio	SI		12	Camera Giuseppe	SI	
3	Di Benedetto Paolo	SI		13	Manzo Vincenzo	SI	
4	Ametruda Basilia	SI		14	Amendola Attilio	SI	
5	Alfieri Vincenzo	SI		15	Amendola Andrea	SI	
6	Fronza Maria	SI		16	Laudano Alfredo	SI	
7	Del Pizzo Gerardo	SI		17	Franzese Andrea	SI	
8	Iovieno Rosa Maria	SI		18	Guarra Antonio	SI	
9	Stefanelli Giuseppe	SI		19	Farina Eugenio	SI	
10	Cretella Antonio	SI		20	Colavolpe Vincenzo		SI

Giustificano l'assenza i Sigg.

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr. Francesco D'Arienzo incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OMISSIS

IL PRESIDENTE

Invita l'Assessore alle Finanze Dott. Giuseppe Camera a relazione sull'argomento.

Lo stesso dà per letto il Regolamento del mercato settimanale allegato agli atti del Consiglio, soffermandosi invece sull'art. 15 dello stesso relativo alla tassa di occupazione del suolo pubblico.

Interviene sull'argomento il Consigliere Paolo Di Benedetto capogruppo DC che legge una nota che qui si trascrive: "Il mercato del mercoledì qui ad Amalfi è ormai tradizione consolidata da tanti anni. E' la prima volta che l'Amministrazione Comunale interviene per dare una disciplina al fenomeno con una normativa specifica. Il Regolamento del mercato settimanale, che il gruppo D.C. approva in tutti i suoi particolari, è ispirato al rispetto delle norme di igiene (esempio il divieto della vendita promiscua di generi alimentari e non alimentari), di tutela del consumatore (esempio l'obbligo dei cartelli segnaprezzo per tutti i prodotti per i quali la Legge fissa il relativo obbligo) e degli stessi ambulanti già abituali frequentatori del mercato".

IL CONSIGLIO

Preso atto della relazione dell'Assessore alle Finanze;

Preso atto del Regolamento del mercato settimanale che si allega al presente deliberato;

Considerato che si rendeva opportuno regolamentare un servizio di vitale importanza per la popolazione meno abbiente nonché per sistemare definitivamente i venditori ambulanti;

Presenti n. 19 - votano a favore 14 (PCI 4 - DC 7 - PSDI 2 - Cattolici Ind. 1) -

Si atengono 5 (PSDI 4 - MSI 1)

A maggioranza

DELIBERA

- di far proprio tutto quanto detto in narrativa;
- di approvare, come approva, il Regolamento del mercato settimanale allegato al presente deliberato;
- di dare mandato al Sindaco di mettere in attuazione tutto quanto previsto nell'allegato Regolamento non appena il presente atto sarà vistato dall'organo tutorio.

Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE.

F.to Dott. Gaetano Gargano

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO

F.to Sig. Ezio Falcone

F.to Dr. Francesco D'Arienzo

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio, li 21 MAR 1984

Visto: IL SINDACO.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata:

affissa all'Albo Pretorio Comunale: il giorno 21 MAR 1984 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al

Spedita copia al Comitato Regionale di Controllo - Sezione Decentrata Provinciale - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 Legge n. 530/1947 e dell'art. 59 Legge n. 62/1953.

Dal Municipio, li 21 MAR 1984
IL SEGRETARIO COMUNALE

pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il giorno festivo di mercato e contro di essa sono state presentate opposizioni.

Spedita copia al Comitato Regionale di Controllo - Sezione Decentrata Provinciale - ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 - 2° comma - Legge n. 62/1953.

Dal Municipio, li
IL SEGRETARIO COMUNALE

E S E C U T I V I T A'

Il Sottoscritto Segretario comunale certifica che la suesata deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine (1):

ai sensi dell'art. 3 Legge n. 530/1947 ed art. 59 Legge n. 62/1953

ai sensi dell'art. 60 - 2° comma - Legge n. 62/1953

ai sensi dell'art. 60 - 4° comma - Legge n. 62/1953

Dal Municipio, li:

IL SEGRETARIO COMUNALE

(1) Cancellare il caso che non ricorre.

A P P R O V A Z I O N E